



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1248 / 2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA CONZATO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA (P.IVA E CUA. [REDACTED]) CON SEDE LEGALE A FARA VICENTINO, VIA D. ALIGHIERI 40, DI SEGUITO DENOMINATA GESTORE, PER INSTALLAZIONE SITUATA IN SCORZ, LOCALIT PESEGGIA, VIA GIORGIONE 5, AI SENSI DELL'ART 29TER DEL D.LGS. N. 152/2006 S.M.I.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area "Ambiente" al dott. Massimo Gattolin;
- vii. la deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha

approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024;

- viii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali".

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 17 del 29.04.2022, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2024;
- iii. per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024);

Vista le seguente normativa in materia ambientale:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.

- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24.04.2008.
- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31.08.2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 "*Criteria e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato*" e della Deliberazione della Giunta regionale n. 813 del 22.06.2021 "*Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*" rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 636/2014 del 12.03.2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta Casarin Bruno, per l'impianto di allevamento di polli da carne a terra con capacità superiore a 40.000 capi, costituito da 5 capannoni in via Giorgione 5 a Peseggia di Scorzè, Casarin Bruno, in qualità di proprietario, ha affittato al sig. Conzato Gerolamo i terreni, le attrezzature agricole e gli immobili con decorrenza dal 01 gennaio 2019 e scadenza 31 dicembre 2024.

In data 07.02.2019, prot. n. 9488, l'Azienda Agricola Conzato Gerolamo in qualità di ditta individuale, ha presentato alla Città metropolitana di Venezia domanda di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che è rilasciata con determina prot. 27578 del 19.04.2019, verificato che la tipologia di allevamento e l'installazione non sono state modificate.

L'Azienda Agricola Conzato Gerolamo ha provveduto, in un primo momento, ad inviare la Comunicazione nitrati n. 605173 (prot. 31151 del 10/05/2019) la cui non conformità è stata sanata con la seconda n. 605173/01 (prot. 56251 del 3/09/2019).

In occasione di un ulteriore sopralluogo con Arpav in data 29/10/2019 (prot. 69978/2019) si è prescritto alla ditta di presentare riesame dell'AIA alla luce delle diverse modalità di allevamento rispetto al precedente conduttore e per adeguare la documentazione alla Dgr 1100/2018, nel termine del 3/02/2020.

Il 31/01/2020 prot. 5810 la ditta ha chiesto proroga di 30 giorni per l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento dell'AIA, concessa con nostra nota prot. 7611 del 7/02/2020 e termine 4/03/2020.

In data 4/03/2020 con prot.lli 13256-13258 la ditta ha provveduto ad inviare la documentazione per il riesame dell'AIA.

Il 18/03/2020 è stato pubblicato nel sito web dell'ente la sintesi non tecnica della Azienda Agricola Conzato Gerolamo, ditta individuale, a cui non sono pervenute osservazioni nei 30 giorni successivi né oltre tale termine.

Il 23/03/2020 prot. 16171 è stato trasmesso l'avvio del procedimento, alla parte e agli enti interessati, per il riesame dell'AIA.

Il 27/05/2020 prot. 26489 è stata inviata richiesta di integrazioni alla ditta Conzato in merito alla documentazione pervenuta perché giudicata carente, con sospensione dei termini di 60 giorni dal ricevimento.

In data 8/06/2020 prot. 28036, i Servizi Veterinari dell'Ulss 3 hanno trasmesso parere positivo in merito all'AIA della ditta Conzato.

La Conzato Società Semplice Agricola è subentrata nella conduzione dell'allevamento dal 27/05/2020 e ha trasmettendo richiesta di voltura prot. 32616 del 30/06/2020.

Il 03/07/2020 prot. 33315, si è proceduto all'avvio del procedimento per il cambio di titolarità a favore della Conzato Società Semplice Agricola, concluso con determina n. 1739 prot. 37100 del 24/07/2020, non avendo rilevato alcuna modifica nella tipologia dell'allevamento o dell'installazione.

Il 24/07/2020 prot. 37188, Arpav ha trasmesso alla Città metropolitana di Venezia il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa emesso nei confronti della ditta Conzato, in quanto ha rilevato, in occasione di un sopralluogo a novembre 2019, che i livelli di immissione sonora generata dagli impianti e misurati lungo il perimetro dello stabilimento sono risultati, nel periodo notturno, superiori a quanto previsto ai valori della tabella B del DPCM 14/11/1997.

Il 30/07/2020 prot. 38002, la Conzato Società Semplice Agricola ha presentato, (la stessa documentazione è stata trasmessa anche dalla ditta individuale con prot. 38009 del 29/07/2020) la documentazione di riesame ad integrazione di quanto già trasmesso dalla ditta individuale Conzato.

Il Comune di Scorzè, preso atto del parere di Arpav, con propria Ordinanza n. 48 del 06/08/2020, ha imposto ai proprietari degli immobili e al conduttore dell'azienda avicola, sig. Conzato, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, di effettuare la bonifica ai sensi del D.M. 06/09/1994 di tutte e cinque le coperture dei capannoni.

Il 20/08/2020 prot. 41673, è stato chiesto alla Conzato Società Semplice Agricola, di realizzare un unico progetto prevedendo, oltre alla bonifica delle coperture, anche la coibentazione dei fabbricati e un progetto di piantumazione siepi, con termine di invio della documentazione entro 30 giorni.

Il 21/08/2020 prot. 41804, la Conzato Società Semplice Agricola ha trasmesso la comunicazione nitrati n. 614493 in qualità di produttore di pollina.

Con prot. 44021 del 04/09/2020 è stata indetta conferenza dei servizi per il giorno 16/09/2020 a seguito della quale è seguita nostra nota, prot. 47807 del 23/09/2020, per prescrivere alla Società l'effettuazione dell'analisi olfatto-metrica, in coordinamento con Arpav, entro 120 giorni dal ricevimento. Con tale nota sono stati prorogati i termini per la consegna del progetto di piantumazione siepi e di ristrutturazione delle coperture dei capannoni, già richiesti con nota prot. 41643 del 20/08/2020, accogliendo le esigenze della ditta emerse in sede di CDS. La documentazione richiesta è pervenuta in data 01/12/2020 prot. 62316.

Il 10/11/2020 prot. 58102 è stato richiesto di inviare, entro e non oltre il 16/11/2020, un cronoprogramma di lavori di bonifica previsti nel termine del 31/12/2020 dall'ordinanza del Sindaco del comune di Scorze' n. 48/2020.

Sono seguite delle corrispondenze tra Comune, Arpav e la Società per definire le modalità di incapsulamento al termine delle quali, il 5/01/2021 prot. 193, il Comune di Scorzè, prendendo atto che alla data del 31/12/2020 erano terminati i lavori di bonifica dei capannoni n.1, 2 e 3, mentre i lavori sui capannoni n.4 e n.5 erano stati eseguiti parzialmente (mancanza l'ultima spruzzatura del prodotto incapsulante nel capannone n.4, mentre nel n.5 è stata applicata solamente una mano di primer e una di prodotto elastometrico), il comune di Scorze' ha trasmesso l'Ordinanza n. 2 del 05/01/2021 per prorogare i termini delle operazioni di bonifica delle coperture tramite incapsulamento al 31/01/2021.

Il 18/01/2021 prot. 2205, Arpav ha inviato nota con la quale rilevava che il progetto di analisi olfatto-metrica proposto dalla Società è generico e deve essere integrato con quanto segue: 1) Esecuzione di un numero di campioni tale da caratterizzare le fasi che portano alla massimizzazione dell'emissione di odore (normale ciclo produttivo, operazioni di pulizie e disinfezioni in fase di vuoto sanitario, scarico e smaltimento pollina). 2) Pianificazione temporale del monitoraggio con descritte le varie fasi oggetto di indagine. 3) Comunicazione preventiva all'ARPAV delle date di svolgimento dell'attività di caratterizzazione delle fonti odorigene e dei prelievi per la determinazione della concentrazione di odore.

Il 22/01/2021 prot 3254, la Società ha richiesto una proroga al 31/03/2021 per effettuare l'indagine olfatto-metrica come richiesto da Arpav, concessa con nota prot. 3878 del 26/01/2021.

Il 31/03/2021 prot. 16138, la Società ha inviato la relazione tecnica con le risultanze dell'analisi olfatto-metrica in merito alla quale si è chiesto parere ad Arpav con nota prot. 16989 del 6/04/2021.

Il 21/05/2021 prot 26141, ARPAV ha espresso parere negativo in merito all'analisi olfatto-metrica (prot. 16138/2021) rilevando criticità nel metodo applicato sia per il campionamento sia per l'elaborazione dei dati, ritenendo necessario un approfondimento mediante una nuova indagine da eseguirsi durante i cicli di produzione programmati nella stagione estiva, valutando eventualmente una diversa caratterizzazione della sorgente e un diverso approccio di misura e calcolo della portata aria in emissione, in modo da ottenere una più precisa caratterizzazione delle sorgenti emissive e una rappresentazione più realistica dell'effettivo impatto odorigeno.

Il 24/05/2021 prot. 26584, è stata convocata la conferenza dei servizi per il giorno 8/06/2021.

In data 08/06/2021 si è tenuta la conferenza dei servizi istruttoria (verbale prot. 31377 del 17/06/2021 inviato a tutti gli enti e alla Ditta) in cui si stabiliva che:

1. Il procedimento viene sospeso dalla data del 08/06/2021 in attesa degli esiti della nuova indagine olfatto-metrica che deve essere svolta entro l'estate 2021 in due differenti momenti, uno a metà ciclo prima degli sfooltimenti e quindi a massimo carico, e un altro a fine ciclo in fase di allontanamento dei capi e asporto della pollina e pulizia capannoni;

2. devono essere trasmesse tempestivamente dal Comune, oltre che agli Enti coinvolti anche alla Conzato Società Semplice Agricola tutte le segnalazioni ricevute in modo tale da permettere al signor Conzato di verificare se ci siano problemi all'interno dell'allevamento derivanti dalla gestione ed eventualmente porvi immediato rimedio.

3. Prima del ciclo, che, secondo quando dichiarato dal titolare, dovrebbe aver inizio alla fine di luglio, deve essere completato il posizionamento delle reti antipolvere su tutti i capannoni e la ditta deve provvedere a comunicare tramite pec la fine lavori a Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV e al Comune.

Il 16/11/2021 prot. 62164, la Società ha inviato una nota con cui ha dato atto dei miglioramenti operativi e gestionali effettuati dal 2019 al 2021, specificando che le reti ombreggianti installate per

contenere possibili odori e polveri, erano in parte state distrutte da un forte temporale accaduto ad agosto 2021 ed erano pertanto in fase di ripristino.

Il 24/11/2021 prot. 64062, ritenendo la nota di cui sopra carente delle necessarie informazioni previste dalla Conferenza dei Servizi dell'08/06/2021, in particolare mancando l'analisi olfattometrica, sono state richieste alla Società ulteriori chiarimenti ed integrazioni.

Il 13/12/2021 prot.lli 67863 e 67864, la Società ha trasmesso la seconda analisi olfatto-metrica, i documenti di trasporto della pollina relativi al 2020 e le integrazioni relative ai miglioramenti effettuati che non modificavano di fatto quanto già precedentemente presentato.

Con nota prot. n. 69407 del 20/12/2021 è stato chiesto ad ARPAV parere sull'indagine olfattometrica.

Con nota prot. 7358 del 07/02/2022, ARPAV ha trasmesso il proprio parere da cui si evince che lo studio fornisce un quadro di impatto odorigeno che può considerarsi sostanzialmente accettabile, indicando comunque delle prescrizioni quali la definizione del piano di gestione degli odori.

Con nota prot. 12702 del 3/03/2022 è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria per il giorno 31 marzo 2022 ore 9.30 in modalità telematica.

Verificato che il Gestore: ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGRV n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A, in data 13/04/2022 ed ha assolto alle imposte di bollo come evidenziato nel modello del SUAP di Scorzè;

Considerato che:

- a. i Servizi veterinari hanno espresso parere favorevole con nota prot. 28036 del 5/06/2020 e anche in occasioni successive, come il sopralluogo del 29/04/2021 non hanno manifestato contrarietà al rilascio dell'AIA;
- b. Arpav con nota prot. 19050 del 31/03/2022 ha espresso parere favorevole al PMC pur proponendo alcune prescrizioni in materia di rumore ed odore;
- c. i VV.F in sede di CdS del 8/06/2021 e del 31/03/2022 non hanno rilevato elementi di criticità per quanto di loro competenza;
- d. il Comune di Scorzè, in sede di conferenza dei servizi del 31/03/2022, non ha manifestato contrarietà al rilascio dell'AIA.
- e. L'istruttoria tecnica, redatta su base documentale e a seguito dei sopralluoghi effettuati in azienda, si è conclusa con parere positivo;
- f. Il termine della conclusione del procedimento, al netto delle sospensioni previste per legge, risulta non rispettato a causa della complessità del procedimento, della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti anche acquisendo i necessari pareri da parte degli Enti coinvolti.

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla **Conzato Società Semplice Agricola** (P.Iva e CUAA XXXXXXXXXX) con sede legale a Fara Vicentino, via D. Alighieri 40, di seguito denominata "Gestore", per installazione situata in Scorzè, località Peseggia, via Giorgione 5, ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6 lettera a) allevamento di pollame > 40.000 posti di polli da carne*" che sostituisce le precedenti in possesso del Gestore.

2. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata, in particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dal Gestore sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGRV 1100/2018 (BAT prot. 13256 e 13258 del 05/03/2020);
3. La ditta può accasare fino ad un massimo di 120.000 capi, nel rispetto in ogni fase del ciclo, di 33 kg p.v./m² e pari ad un peso vivo massimo allevabile di 191.895 kg.
4. Fanno parte integrante della presente determina l'allegato 1 "*Scheda riassuntiva caratteristiche installazione*", l'allegato 2 "*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) prot. 38002 del 29/07/2020*", redatto ai sensi della DGRV 1100/2018 e l'allegato 3 "*Ulteriori prescrizioni*".
5. L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per 10 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.29octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006 ed è subordinata alla disponibilità da parte del Gestore dell'impianto, tenuto conto che il contratto di locazione con i proprietari scade il 31/12/2024.
6. Tre mesi (3) prima della scadenza del contratto di locazione, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia e Comune di Scorzè l'eventuale proroga. In caso contrario la presente autorizzazione verrà automaticamente sospesa dal 1/01/2025 e pertanto l'attività di allevamento non potrà essere esercitata.
7. In caso di proroga del contratto di locazione, sei mesi (6) prima della scadenza dell'autorizzazione il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
8. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali ai sensi dell'allegato IX della parte II del D. Lgs. 152/2006 smi.
9. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza aviaria e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico.
10. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (come ad esempio benessere animale, biosicurezza aviaria, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari ecc.), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
11. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti ed emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto oltre a quelle descritte nell'*Allegato 3*.

12. Gestione effluenti zootecnici

Una corretta gestione dei reflui zootecnici, in ogni fase del ciclo di allevamento, permette di contenere la produzione di polveri ed odori che possono generare molestia alla cittadinanza. A tal fine vengono descritte le seguenti prescrizioni di carattere generale.

12.1 - Prescrizioni gestione lettiera, pulizie capannoni

- a) La lettiera, durante le diverse fasi di allevamento, deve essere mantenuta asciutta per evitare fermentazioni anomale con conseguente produzione di odori molesti, deve essere fresata con periodicità tale da mantenerla friabile e le deiezioni devono essere mantenute con il contenuto più basso possibile di acqua.
- b) La paglia pellettata, utilizzata per costituire la lettiera, deve essere stoccata in luogo chiuso ed asciutto ed aggiunta alla lettiera già presente per mantenere un adeguato spessore e benessere animale nonché una idonea azione di assorbimento.
- c) Eventuali cumuli di paglia possono sostare all'esterno dei capannoni solo per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle lettiere ad inizio ciclo e in caso di stoccaggio temporaneo devono essere coperti con idoneo telo al fine di non assorbire umidità o generare polveri che possono disperdersi nell'aria.
- d) In fase di realizzazione della lettiera si devono adottare modalità di distribuzione della paglia atte a contenere l'emissione di polveri.
- e) Qualora la ditta intenda utilizzare altro materiale per la lettiera dovrà darne preventiva comunicazione alla Città metropolitana allegando documentazione tecnica atta a dimostrarne le caratteristiche di assorbimento e non polverosità.
- f) A fine ciclo la lettiera deve essere prontamente allontanata dai locali di allevamento per permettere le operazioni di pulizia e disinfezione e devono essere adottate le necessarie accortezze per ridurre la produzione di polveri ed odori verso l'esterno.
- g) La pollina deve essere raccolta in cumuli all'interno del capannone, posti in prossimità del portone sud, per poi essere trasferita nei mezzi.
- h) Le operazioni di pulizia della pollina devono essere effettuate con le finestre e le porte chiuse che verranno aperte solo per il tempo strettamente necessario alla rimozione e al carico nei mezzi.
- i) L'asporto della pollina dai capannoni ed il suo carico nei mezzi devono avvenire contestualmente in modo da limitare il più possibile la durata delle operazioni a maggiore impatto odorifero.
- j) Portoni e finestre potranno rimanere aperti, una volta ripulite le superfici dalla pollina, per le necessarie operazioni di disinfezione e asciugatura dei pavimenti e delle pareti.
- k) In caso di stoccaggio temporaneo sul mezzo, in attesa del trasporto, la pollina deve essere coperta da teli, è vietato invece lo stoccaggio, anche temporaneo, della pollina all'aperto sul suolo.

- l) Le operazioni di pulizia ed asporto della pollina non devono essere effettuate nei giorni di domenica e festivi.
- m) Durante le operazioni di carico del refluo zootecnico sui mezzi si deve fare attenzione ad eventuali perdite di materiale e le aree esterne devono essere mantenute pulite.
- n) Tutto il refluo prodotto deve essere ceduto a soggetti terzi aventi i titoli per l'acquisizione e l'utilizzo.
- o) Con anticipo di 24 ore, ovvero appena ne viene a conoscenza, la Ditta dovrà comunicare tramite PEC, a Città metropolitana di Venezia, Comune e ARPAV, la data di avvio e termine delle operazioni di rimozione della pollina.
- p) Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'avvio delle operazioni di accasamento dei pulcini nei capannoni, la Ditta dovrà darne notizia scritta tramite PEC, a Città metropolitana di Venezia, Comune ed ARPAV, indicando la data di avvio del nuovo ciclo di allevamento.

12.2 - Prescrizione Comunicazione nitrati

- a) Il Gestore, in qualità di produttore di reflui zootecnici, deve provvedere a tenere aggiornata la Comunicazione nitrati.
- b) Per la cessione del refluo a terzi la ditta deve stipulare appositi accordi con gli acquirenti nel rispetto della normativa della Regione Veneto (DGRV 813/2021) anche se di regioni diverse.
- c) L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, accordi di cessione di reflui.
- d) In caso di aggiornamenti normativi in materia di direttiva nitrati è fatto obbligo alla Ditta di adeguarsi anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi.

13. Gestione degli stoccaggi

- a) Materie prime, mangimi, rifiuti, sottoprodotti devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.
- b) Tutte le strutture di stoccaggio devono essere periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.
- c) All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente o che possano dare luogo a problematiche odorigene o igieniche, proliferazione di insetti.
- d) Le vasche ed i pozzetti per la raccolta di acque di lavaggio e disinfezione di locali, attrezzature, mezzi, servizi igienici annessi all'allevamento, devono essere a tenuta, periodicamente controllate e mantenute efficienti con regolari manutenzioni.

14. Mangimi e materie prime

14.1 – Prescrizioni materie prime

- a) I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, devono essere stoccati in contenitori chiusi, quali serbatoi o silos che devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
- b) I prodotti per la disinfezione, per i trattamenti insetticidi e la derattizzazione, i prodotti in

genere ad azione biocida e le scorte di medicinali, eventualmente presenti nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto, stoccati in depositi idonei a raccoglierne le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.

14.2 - Prescrizioni mangimi

- a) Le aree di carico e stoccaggio dei mangimi devono essere mantenute pulite.
- b) Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.
- c) I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

15. Rumore

- a) La Ditta dovrà attivare tutte le misure necessarie a ridurre la produzione di rumori derivanti dall'attività di allevamento nel rispetto della normativa vigente.
- b) Per contenere il rumore derivante dai mezzi utilizzati durante le operazioni di allontanamento dei polli, è necessario che tali operazioni siano eseguite in orario diurno (6.00-22.00). Qualora la Ditta abbia la necessità di eseguire le operazioni di allontanamento dei capi in orario notturno (22.00 – 6.00), per il rispetto del benessere animale, dovrà fare richiesta di deroga al Comune e in tal caso dovrà dimostrare con idonea analisi fonometrica il rispetto dei parametri di legge, in materia di rumore, presso le abitazioni più vicine all'allevamento.
- c) La Ditta deve registrare eventuali lamentele o segnalazioni di disturbo pervenute e informare Città metropolitana, Arpav e Comune per attivare eventuali controlli e monitoraggi secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico, presso i recettori sensibili, è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni.
- d) Le modalità di esecuzione delle analisi fonometriche dovranno essere preventivamente concordate con Arpav.
- e) Le misure di mitigazione messe in atto dovranno costituire parte integrante del piano di gestione del rumore.

16. Emissioni in atmosfera

16.1 - Prescrizione stima emissioni

- a) Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.
- b) Nel report annuale e nella relazione allegata, le emissioni saranno calcolate sul numero medio di capi accasati.

16.2 - Prescrizioni emissioni in atmosfera, polveri ed odori

- a) Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento.
- b) Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di asporto, cessione a terzi della pollina, gestione della lettiera e delle diverse fasi di allevamento come indicato anche nelle precedenti prescrizioni e previsto dalle BAT.
- c) Tra le azioni da adottare per ridurre e controllare l'emissione di polveri, si dovranno mantenere porte e portoni dei capannoni chiusi, fatto salvo i tempi strettamente necessari alle operazioni di carico/scarico dei capi, rimozione pollina e pulizia dei locali ed attrezzature.
- d) Le siepi devono essere mantenute efficienti con le necessarie operazioni colturali quali per esempio, concimazioni, potature, irrigazioni, sostituzione di fallanze, ecc.
- e) Le reti per il contenimento delle polveri, collocate sul lato lungo di ciascun capannone e sul lato est e parte sud del perimetro dell'installazione, devono essere mantenute efficienti ed integre, pulite alla fine di ogni ciclo e la pollina adesa sulle superfici raccolta e ceduta a terzi insieme alla restante lettiera.
- f) Lo sfoltimento dei capi va eseguito sul lato sud dei capannoni con finestre e porte chiuse che verranno aperte solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico sui mezzi.
- g) La Ditta deve applicare il *Piano di gestione degli odori* così come concordato in Conferenza dei servizi del 31/03/2022 e descritto nel relativo verbale in conformità alla BAT 12 che prevede "*Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori*".
- h) Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere prescritta l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26, a carico della Ditta.
- i) Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene l'azienda dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

17. Consumi energetici

- a) Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (ad esempio con l'adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, controllo dei sensori termici, ecc) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

18. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

18.1 – Prescrizioni generali

- a) Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi ed attuando e rispettando le BAT (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo

dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC.

- b) Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.
- c) Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.
- d) Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.

18.2 - Prescrizioni acque reflue

- a) Le acque derivanti dalla pulizia dei capannoni, delle attrezzature e delle piazzole a contatto con la pollina, se non contengono additivi, quali ad esempio disinfettanti, detergenti ecc, potranno essere cedute a terzi con la pollina.
- b) Qualora la ditta intenda farne un uso agronomico come acque reflue dovrà provvedere al loro stoccaggio per almeno 90 giorni in idonea struttura a tenuta.
- c) Diversamente dovranno essere smaltite come rifiuti tramite Ditta specializzata.

18.3 - Prescrizione acque lavaggio

- a) Le acque di lavaggio e disinfezione prodotte dall'attività di lavaggio e disinfezione dei mezzi ed attrezzature, devono essere raccolte in apposite vasche a tenuta.
- b) Tale materiale contenuto nei pozzetti, a prescindere dalla tipologia di disinfettante utilizzato, non è assimilabile ad un refluo zootecnico e non può essere smaltito insieme alla pollina o alle acque reflue derivanti dal lavaggio di attrezzature e locali di allevamento.
- c) Tale materiale è assimilabile invece ad un rifiuto per cui soggiace alle disposizioni dettate dall'art. 183 comma bb) punto 2 del D.Lgs 152/06 e deve essere avviato a recupero e/o smaltimento almeno una volta all'anno da ditta autorizzata.

19. Rifiuti

- a) Si devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.
- b) Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica e se ne dovrà dare indicazione nel report annuale.
- c) I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
- d) I depositi di rifiuti devono essere collocati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili. Tali aree devono essere periodicamente controllate e manutentate.

- e) Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia e l'eventuale pericolosità del rifiuto.
- f) Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006).
- g) I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categorie le relative norme tecniche e quelli pericolosi vanno individuati anche da specifico pittogramma indicante il pericolo.
- h) Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.
- i) Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.
- j) Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.
- k) Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006.

20. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche, locali, aree esterne

20.1 – Prescrizioni generali

- a) Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.
- b) Le strutture impiantistiche relative all'allevamento e ai locali connessi (ad esempio cella frigo, area stoccaggio rifiuti, reti ombreggianti ecc) devono essere mantenute in condizioni operative ottimali mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche appartenente a Imprese terze, da annotare nell'apposito registro delle manutenzioni.
- c) Le ispezioni devono riguardare, a titolo di esempio ma non esaustivo: l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali di allevamento, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi, dei meccanismi elettronici delle varie apparecchiature in uso, delle strutture per raccolta delle acque reflue.
- d) I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono essere periodicamente ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo.
- e) I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi agli impianti e alle strutture ad esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti

occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.

- f) L'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.
- g) I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

20.2 - Prescrizione controllo insetti e topi

- a) Deve essere implementato un piano per la protezione e prevenzione di topi, insetti volanti e striscianti con particolare attenzione ai capannoni dedicati all'allevamento, vasche di raccolta delle acque di lavaggio dei locali, aree stoccaggio dei rifiuti, silos e cella frigo.
- b) Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione dovranno essere adeguatamente documentati in forma scritta in appositi registri.
- c) Il controllo degli insetti, ed in particolare delle mosche, va intensificato nei periodi caldi e deve tenere conto delle condizioni climatiche annuali.

21. Formazione del personale

- a) L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e informazione nelle materie connesse alla corretta gestione dell'allevamento con attenzione agli aspetti ambientali e al rispetto delle condizioni di autorizzazione, per esempio si dovrà porre attenzione alle buone prassi agricole e veterinarie, alla corretta gestione dei rifiuti, alla gestione delle emergenze.
- b) Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- c) Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

22. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

22.1 – Prescrizioni generali

- a) Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- b) Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia, al Comune di Scorzè.
- c) L'azienda deve comunicare ad ARPAV, Città metropolitana e Comune, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di

eventuali analisi olfatto-metriche, amianto e rumore. I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate.

- d) Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale, a Città metropolitana di Venezia, Arpav, Comune di Scorzè.
- e) Il report PMC deve essere accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive.
- f) Nel report annuale vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.
- g) Nel report annuale PMC andrà indicato il numero di capi effettivamente introdotto annualmente, la mortalità, i capi venduti. Sui capi accasati annualmente, mediamente presenti, si calcoleranno le emissioni, la produzione di pollina prodotta e il relativo quantitativo di azoto con i parametri previsti dalla direttiva nitrati.

22.2 - Prescrizione controllo amianto

- a) La ditta deve redigere il *Programma di controllo e manutenzione amianto* ai sensi del DM 6/09/1994 e mantenerlo aggiornato fino ad avvenuta rimozione delle coperture dei capannoni.
- b) In particolare deve effettuare una verifica complessiva delle coperture allo scadere dei 5 anni dalla ultimazione dei lavori di bonifica tramite incapsulamento, periodo garantito di efficacia dei prodotti utilizzati dall'impresa che ha effettuato i trattamenti.
- c) Il trattamento di bonifica deve essere comunque ripetuto in caso di eventi accidentali ed eccezionali che comportino il danneggiamento del trattamento incapsulante con affioramento delle strato sottostante.
- d) La ditta deve dare evidenza delle risultanze dei controlli relativi alle coperture in amianto nel report PMC.

23. Conservazione della documentazione e controlli successivi

- a) Devono essere conservati presso l'impianto, sito in via Giorgione località Peseggia di Scorzè, a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.
- b) Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

24. Prevenzione e gestione degli incidenti

- a) Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le ventiquattro (24) ore successive i necessari interventi di ripristino.
- b) Devono essere inoltre registrati e comunicati formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune di Scorzè, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.
- c) Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del Gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.
- d) Le attrezzature necessarie per la gestione di primo intervento in caso di incidenti devono essere sempre disponibili, collocate in luogo definito da indicare con apposita cartellonistica e noto al personale che dovrà essere formato nella gestione delle emergenze.

25. Benessere animale e biosicurezza aviaria

- a) La Ditta deve rispettare tutte le prescrizioni indicate dai Servizi veterinari in materia di benessere animale e biosicurezza aviaria.
- b) La Ditta dovrà essere dotata di tutti gli impianti e dei sistemi tecnologici di regolazione dell'ambiente interno finalizzati a migliorare il benessere animale, ad esempio isolamento termico, ventilazione, raffrescamento. ecc.

26. Prescrizioni BAT

- a) La Ditta deve applicare correttamente tutte le BAT, compreso il Sistema di gestione ambientale, indicate nella ceck list e riassunte nella tabella:

BAT	DESCRIZIONE
1 - 2	- Sistema di gestione ambientale non certificato. Prevede protocollo contenimento rumore (BAT 9) e protocollo gestione odori (BAT 12)
3 - 4	- Dieta per fasi per ridurre azoto e fosforo escreti
5	- Controllo consumi acqua
6 - 7	- Ridurre produzione acque reflue
8	- Uso efficiente energia
9 - 10	- Gestione del rumore
11	- Ridurre emissioni polveri
12 - 13	- Prevenire/ridurre emissioni di odori
14-15	- Non pertinenti: non ha stoccaggio di pollina
16-17-18-19	- Non pertinenti: non produce e non stocca liquame

- 20-21-22	- Non pertinenti: non fa spandimento dei reflui zootecnici
- 23-24-25-27-29	- Applicate ed inserite nel PMC per la stima/misura/calcolo di azoto e fosforo escreti, emissioni di ammoniaca, polveri, odori, rumore e controllo parametri di processo.
- 26	- L'analisi olfatto-metrica andrà eventualmente effettuata dopo verifica di eventuali segnalazioni di disagi odorigeni dai recettori sensibili opportunamente monitorate
- 28 -30- 31-33- 34	- Non pertinenti alla tipologia di allevamento
- 32	- Ridurre emissioni diffuse

- b) b) La corretta applicazione ed efficienza delle BAT andrà verificata dalle attività di monitoraggio e autocontrollo della Ditta e da sopralluogo aziendale da parte degli enti competenti.

27. Prescrizioni gestione del fine vita dell'impianto

- a) Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune di Scorzè, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;
- b) Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti.
- c) Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

28. Modifica degli impianti e variazioni di titolarità

- a) Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Venezia, Arpav e Comune, le modifiche progettuali dell'impianto, ivi inclusa la variazione del numero di capi allevabili, e qualora ritenga che le stesse siano sostanziali deve presentare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste dall'art. 29-ter e 29-quater del medesimo decreto.
- b) Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa

Amministrazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

29. Ulteriori indicazioni

- a) Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- b) Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e quelle indicate anche nell'*Allegato 3 – Ulteriori prescrizioni* e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- c) Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
- d) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della Ditta interessata.
- e) Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso tramite Suap alla Società agricola Conzato, al Comune di Scorzè, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 3 competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: Scheda riassuntiva caratteristiche installazione

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC prot. n. 38002 del 29/07/2020

Allegato 3: Ulteriori prescrizioni.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente